

centrale DI COMMITTENZA

SCHEMA CONVENZIONE ATTUATIVA

L'anno **duemilaventidue** il giorno _____ del mese di _____, con la presente convenzione, a valer ad oggi effetto di legge,

tra

1. Il **Comune di Lago**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di Lago (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
2. Il **Comune di Serra D'Aiello**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di Serra D'Aiello (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
3. Il **Comune di Aiello Calabro**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di Aiello Calabro (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
4. Il **Comune di Grimaldi**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di Grimaldi (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;
5. Il **Comune di San Pietro in Amantea**, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica presso il municipio di San Pietro Amantea (CS), il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

PREMESSO

- che i Comuni di Aiello Calabro, Grimaldi, Lago, Serra d'Aiello e san Pietro in Amantea, intendono gestire in forma convenzionale la "centrale di committenza unica" per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, al fine di addivenire ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza), e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), che al comma 3 dell'art. 37 dispone che *"Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una*

centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;

- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lago n. ____ del _____;
- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Serra D'Aiello n. ____ del _____;
- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Aiello Calabro n. ____ del _____;
- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Comune di Grimaldi n. ____ del _____;
- ✓ Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Comune di San Pietro in Amantea n. ____ del _____;
- ✓ Visto l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ Visto l'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto e finalità della Convenzione

1. Con la presente Convenzione i **Comuni di Aiello Calabro, Grimaldi, Lago, Serra d'Aiello e San Pietro in Amantea**, a mezzo dei loro legali rappresentanti, stabiliscono di istituire una Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che opererà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo, a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti, utilizzando professionalità esistenti già in servizio presso gli enti convenzionati, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali;
2. La convenzione persegue la finalità:
 - a. di ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
 - b. ottimizzare il sistema degli acquisti di lavori, beni e servizi, promuovendo l'indizione di procedure di affidamento uniche anche nell'interesse di enti non aderenti alla presente convenzione purché previa stipulazione di appositi protocolli tra gli organi esecutivi delle amministrazioni interessate.

Art. 2 – Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuato nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
2. La C.U.C. ha sede presso il Comune di Lago.

Art. 3 – Funzioni della Centrale di Committenza

La Centrale di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate all'art. 2 del **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA** e quant'altro non espressamente indicato ma necessario per l'aggiudicazione di contratti di affidamento di lavori, servizi o forniture.

Art. 4 – Organizzazione ed esercizio delle funzioni

I Comuni stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano

predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti convenzionati, dal Comune di Lago, indicato quale capo convenzione e ove verrà istituita la Centrale di Committenza.

Art. 5 – Gestione

L'organizzazione della gestione è affidata a:

- ✓ Conferenza dei Sindaci;
- ✓ Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 6 – Conferenza dei Sindaci

1. La conferenza dei sindaci, composta dai sindaci dei Comuni aderenti alla Convenzione o dai loro delegati, è presieduta dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
2. La conferenza è convocata dal presidente, anche su richiesta del/i Sindaco/i del/i Comune/i convenzionato/i. La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento. La prima seduta della conferenza è convocata dal Sindaco del Comune capo - convenzione.
3. La Conferenza esercita le seguenti funzioni:
 - Approva, nella prima seduta, le norme per il funzionamento della Centrale di Committenza, secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, all'art.3 ;
 - propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti associati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate.
 - verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi;
4. La conferenza è integrata dai rispettivi segretari comunali con funzioni esclusivamente consultive.
5. Le funzioni di segretario delle Conferenza sono svolte alternativamente da uno dei segretari dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

Art. 7 – Responsabile della Centrale di Committenza

1. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune capo – convenzione.
2. Al medesimo si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento di tali funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui al C.C.N.L. in vigore.
3. Il Responsabile ha i seguenti compiti:
 - Recepire le direttive della Conferenza dei Sindaci;
 - Predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
 - Coordinare il personale alle proprie dipendenze operative;
 - Relazionare periodicamente alla conferenza dei sindaci sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
 - Adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno dei Comuni convenzionati;
 - Svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 8 - Omogeneizzazione degli strumenti regolamentari.

1. Le amministrazioni aderenti, nel rispetto dell'autonomia dei singoli consigli comunali si impegnano a proporre strumenti regolamentari omogenei così da favorire l'azione sinergica della centrale.

2. Il Responsabile della Centrale di Committenza elabora il piano di ripartizione del fondo di cui all'art. 12 della presente convenzione e dall'art. 9 del regolamento per il funzionamento della centrale di committenza, da sottoporre alla prima conferenza dei sindaci per la relativa approvazione.

3. Entro il 31 dicembre 2022 deve essere completato il percorso di omogeneizzazione degli strumenti regolamentari e dell'eventuale modulistica operativa.

Articolo 9 - Rapporti tra responsabile del procedimento e responsabile della centrale.

1. Il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

a. assicura la tempestività degli adempimenti che la presente convenzione pone in capo alle amministrazioni aderenti nonché degli ulteriori adempimenti connessi con fasi non assegnate alla competenza della centrale.

b. Attesta la congruità degli importi posti a base d'asta con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

c. Collabora con il responsabile della centrale per individuare i criteri di valutazione delle offerte ed i relativi pesi nonché per assicurare il corretto svolgimento del procedimento di acquisizione.

Art. 10 – Personale

1. La Centrale di Committenza utilizzerà professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, che opereranno secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La contrattazione decentrata di ciascun Comune può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale in convenzione secondo la disciplina del C.C.N.L. in vigore, utilizzando le relative risorse disponibili e dandone comunicazione giustificativa al fine di consentire all'Ente capofila il trasferimento delle relative somme.

3. La dotazione organica della Centrale è composta dal Responsabile della CUC individuale dal Comune capofila, dai Responsabili dei procedimenti di gara dei comuni aderenti e dal personale dipendente individuato dagli stessi Enti.

4. Al personale degli enti convenzionati può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede della CUC e il lavoro straordinario ove sussistano i presupposti di legge.

Art. 11 – Durata della convenzione e ulteriori adesioni

1. La convenzione avrà durata quinquennale dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti, salvo diverse disposizioni di legge.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

3. Alla scadenza potrà essere rinnovata con appositi atti deliberativi degli Enti interessati previa verifica dei risultati conseguiti.
4. La convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni ed a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che, concretamente, potranno presentarsi nel tempo.
5. L'istanza di ammissione di nuovi enti alla funzione associata, va presentata al Comune Capofila e trasmessa per conoscenza a tutti i Comuni associati. Sull'istanza di ammissione la decisione è assunta con apposita conforme deliberazione dei Consigli dei Comuni già associati.

Art. 12 – Mezzi finanziari

1. L'adesione alla centrale di Committenza comporta il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalla presenza di una dotazione organica condivisa e dal ricorso a procedure telematiche centralizzate.
2. Le somme da assegnare in relazione a ciascuna procedura di gara sono poste a carico direttamente delle imprese aggiudicatrici in misura pari allo 0,5% da calcolarsi sull'importo aggiudicato e comunque senza oneri a carico degli Enti aderenti.
3. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34 comma 35 della legge 17 dicembre 2012 N° 221 e, in caso di gara deserta e / o annullata, rimangono a carico della Centrale di Committenza.
4. Gli oneri connessi alla gestione associata sono quindi a carico del fondo che si viene a costituire con il conferimento della percentuale dello 0,5% versato dalle ditte aggiudicatrici.
5. La Centrale Unica di Committenza presenterà, a seguito della sua prima seduta, una proposta circa la ripartizione del fondo che dovrà coprire tutti gli oneri di gestione. La proposta dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci
6. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli oneri per la gestione associata riguardano i costi di personale, assistenza, funzionamento, attrezzature, arredi, software, cancelleria, spese postali nonché aggiornamento e formazione del personale della CUC.
7. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare agli Enti interessati.
8. Le eventuali risorse introitate dalla CUC che dovessero risultare eccedenti gli oneri rendicontati e connessi al funzionamento della centrale di Committenza inclusi incentivi e rimborsi di cui all'art.10 commi 2 e 4 del regolamento, saranno ripartiti tra gli enti aderenti in linea con quanto stabilito dal piano di riparto di cui al precedente comma 5, e saranno da considerarsi intrisi da specifico vincolo di destinazione alla relazione di interventi di parte capitale con obbligo di rendicontazione all'Ente capo-fila, pena la revoca del trasferimento con contestuale obbligo di rifusione di quanto ricevuto;

9. Le spese relative alle Commissioni aggiudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 77 DLGS n°50/2016 e s.m.i.
10. Restano direttamente a carico degli Enti aderenti e non sono soggetti a riparto gli oneri relativi agli eventuali contenziosi in materia di affidamento.

Art. 13 – Obblighi e garanzie

1. Il Comune capo-fila della convenzione provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio dell'attività inerenti alla Centrale di Committenza.
2. Qualora lo stesso ometta di provvedere ai singoli atti necessari per lo svolgimento dei servizi, senza che sussistano giustificati motivi o legittimi impedimenti, la conferenza dei sindaci diffida il Comune capo-fila a provvedervi entro 15 giorni. In caso di reiterata omissione, la convenzione è risolta.
3. È a carico del Comune capo-fila il rimborso dei danni, debitamente documentati, causati al Comune convenzionato, per l'anticipata risoluzione della convenzione dovuta alle omissioni di cui al comma precedente.

Art. 14 – Recesso e risoluzione della convenzione

1. I Comuni stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 11, ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
2. Il recesso del singolo Ente convenzionato è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.
3. E' consentito al Comune recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere.
4. Il recesso deve in ogni caso manifestarsi con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Paola. E' escluso l'arbitrato.

Art.16 -Tutela della privacy

I dati personali raccolti in riferimento alle attività della Centrale Unica di Committenza sono trattati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia

Art. 17- Rinvii

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestioni associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 – Registrazione

La presente Convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art.1 comma 1 lettera s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Lago

Il Sindaco

.....

Comune di Serra D'Aiello

Il Sindaco

.....

Comune di Aiello Calabro

Il Sindaco

.....

Comune di Grimaldi

Il Sindaco

.....

Comune di San Pietro in Amantea

Il Sindaco

.....

